

*Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta*

*San Bonifacio (VR)*



# STATUTO



*Approvato dall'Assemblea con delibera n. 31 del 04/12/2010 (esecutiva ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53), successivamente modificato dall'Assemblea con delibera n. 29 del 28/11/2019 (efficace ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18 dicembre 1993, n. 53).*

## **CAPO I**

### **NATURA GIURIDICA – SEDE – FINALITA' – COMPENSORIO – PERIMETRO**

#### **Art. 1 – Natura giuridica – sede**

1. Il Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta costituito con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1408 del 19 maggio 2009 è retto dal presente statuto.
2. Il consorzio, ente di diritto pubblico economico – ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” ha sede in San Bonifacio (VR), via Oberdan, 2.

#### **Art. 2 – Finalità**

1. Il consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali con particolare riferimento alla bonifica e all'irrigazione, alla difesa del suolo e dell'ambiente, alla tutela della qualità delle acque e alla gestione dei corpi idrici, nonché alla protezione civile, attraverso anche:
  - a) la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici;
  - b) la partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;
  - c) l'esecuzione, la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali, nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri enti territoriali, affidate in concessione;

- d) il riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione;
- e) l'assunzione in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
- f) l'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- g) il coordinamento delle iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;
- h) ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque;
- i) la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'utilizzo delle acque defluenti nei canali consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e l'approvvigionamento alle imprese produttive (Piave/APV);
- l) la partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di bonifica.

### Art. 3 – Comprensorio

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 172.859, che ricadono nelle seguenti province e comuni:

#### Provincia di Vicenza

Comune		Superficie (ettari)
1	Albettone	195
2	Alonte	1.107

3	Altavilla Vicentina	1.664
4	Arcugnano	4.159
5	Arzignano	3.427
6	Asigliano Veneto	454
7	Barbarano Mossano	3.353
8	Brendola	2.554
9	Brogliano	1.221
10	Bolzano Vicentino	972
11	Caldogno	1.591
12	Calvene	74
13	Carrè	873
14	Castegnero	1.167
15	Castelgomberto	1.737
16	Chiampo	2.261
17	Chiuppano	468
18	Cornedo Vicentino	2.355
19	Costabissara	1.318
20	Creazzo	1.056
21	Dueville	2.010
22	Gambellara	1.285
23	Gambugliano	787
24	Isola Vicentina	2.649
25	Longare	1.578
26	Lonigo	4.932
27	Lugo Vicentino	169
28	Malo	3.051
29	Marano Vicentino	1.269
30	Monte di Malo	2.376
31	Montebello Vicentino	2.148
32	Montecchio Maggiore	3.076
33	Montecchio Precalcino	1.429
34	Montegaldella	1.363
35	Monteviale	837
36	Monticello Conte Otto	1.018
37	Montorso Vicentino	918

38	Nanto	1.449
39	Orgiano	788
40	Piovene Rocchette	886
41	Quinto Vicentino	302
42	San Vito di Leguzzano	612
43	Sandrigo	478
44	Santorso	732
45	Sarcedo	1.387
46	Sarego	2.390
47	Schio	3.912
48	Sossano	1.130
49	Sovizzo	1.570
50	Thiene	1.975
51	Torri di Quartesolo	370
52	Trissino	2.192
53	Val Liona	2.783
54	Valdagno	2.416
55	Vicenza	8.052
56	Villaga	2.319
57	Villaverla	1.575
58	Zanè	766
59	Zermeghedo	296
60	Zovencedo	905
61	Zugliano	1.364
<b>TOTALE</b>		<b>103.550</b>

Provincia di Verona

	<b>Comune</b>	<b>Superficie (ettari)</b>
1	Albaredo d'Adige	2.806
2	Arcole	1.894
3	Belfiore	2.635
4	Bevilacqua	1.202
5	Bonavigo	1.782
6	Boschi Sant'Anna	894

7	Caldiero	1.041
8	Cazzano di Tramigna	1.229
9	Cologna Veneta	3.967
10	Colognola ai Colli	2.083
11	Grezzana	984
12	Illasi	2.503
13	Lavagno	1.466
14	Legnago	2.004
15	Mezzane di Sotto	1.964
16	Minerbe	2.897
17	Montecchia di Crosara	2.104
18	Monteforte d'Alpone	2.043
19	Pressana	562
20	Roncà	1.825
21	San Bonifacio	3.388
22	San Giovanni Ilarione	2.253
23	San Martino Buon Albergo	3.462
24	Soave	2.266
25	Terrazzo	2.049
26	Tregnago	2.308
27	Verona	8.459
28	Veronella	2.067
29	Zevio	799
30	Zimella	2.007
<b>TOTALE</b>		<b>66.943</b>

Provincia di Padova

<b>Comune</b>		<b>Superficie (ettari)</b>
1	Cervarese Santa Croce	869
2	Merlara	340
3	Montagnana	38
4	Rovolon	998
5	Urbana	121
<b>TOTALE</b>		<b>2.366</b>

#### **Art. 4 – Perimetro del comprensorio e perimetro di contribuenza**

1. Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:

- a nord:

- con direttrice O – E, dal confine di Comune fra Negrar e Grezzana, in corrispondenza della casa Antolini, lungo una strada mulattiera ed una strada comunale tocca le località Salvalaio, Rupiano, Torre e Stallavena fino alla strada provinciale per Grezzana; da qui prosegue lungo la strada comunale in direzione di Borgo Romagnano, La Croce fino alle Calcare indi raggiunge il confine con il Comune di Verona seguendo il Vaio Pernesella toccando le località Camponi, Menegalli e Osteria dello Squaranto, indi confine comunale di Roverè per località casetta Squazza, Cà Nova e Maso da dove prosegue fino al confine dei Comuni di Tregnago presso il torrente Mezzane; dalla località Maso, lungo il Progno di Mezzane, segue il confine comunale di Tregnago attraverso le località Maternigo e Colonie Sole, dove raggiunge la strada provinciale Mezzane – S. Mauro di Saline, quindi segue la vecchia strada comunale toccando le località Morini Laghi e Bettola e arriva alla località Cogollo da dove risale, attraverso una vicinale lungo Monte Conca e Carbonari, alla Croce del Vento, prosegue attraversando i Finetti ed i Zambelli, fino a monte della località Bellocca, raggiungendo poi il confine con il Comune di S. Giovanni Ilarione; attraverso la strada comunale prosegue in direzione Bellocca di Sotto, contrada Gazzi, contrada Confenti, Brendian, Frozzoli e strada provinciale S. Giovanni Ilarione - Vestenanuova in località Nogarotto e di nuovo confine comunale fino al limite di provincia VR – VI in frazione Roccolo, che segue fino alla località Pezzati. Da quest'ultimo sito il limite è rappresentato dal confine di Comune fra S. Pietro Mussolino e Chiampo indi dalla località Biasini il termine amministrativo fra quest'ultimo Comune e Nogarole fino a chiudersi a ridosso del torrente Restena e confine del Comune di Trissino in località Biasella, si risale il torrente Restena proseguendo lungo il confine amministrativo tra i Comuni di Nogarole, Altissimo e Crespadoro, ad ovest, Trissino, Brogliano e Valdagno ad est;
- si continua lungo il confine comunale tra Valdagno e Altissimo fino alla località Passo di Santa Caterina, proseguendo per la S.P. n° 44 della Campanella fino alle località Nogareo e Cengia per congiungersi con Via Maggio di Valdagno, risalendo quindi il torrente Rio e proseguendo per strada Castello, Via Miravalle, Via Marzotto fino alla S.S. 246 per Recoaro, risalendo poi in dx Agno fino alla Valle Rossia e la località Passo di Zovo e scendere poi verso est lungo il confine comunale di Valdagno;
- da fogli di mappa catastale II, III, IV, IX del Comune di Schio e precisamente: a partire dall'incontro tra i confini amministrativi dei Comuni di Valdagno – Schio –

Torrebelvicino, con andamento ovest-est, segue il limite amministrativo fra i Comuni di Schio e Torrebelvicino fino al torrente Leogra in Comune di Schio. Segue quindi i confini dei fogli X e XI del Comune di Schio fino ad incontrare la Strada Statale n. 46. Prosegue, con andamento nord-ovest, lungo la strada comunale del Poleo fino ad incontrare in località S. Giorgio il torrente Gogna. Continua lungo il torrente Gogna fino al confine tra i fogli I e V. Percorre detto confine con andamento verso nord, fino all'incontro dei fogli I, II e V. Prosegue lungo la strada vicinale Vallariola, verso sud-est, fino ad incontrare la strada vicinale dei Masi. Segue detta strada, con andamento nord fino al limite fra i mappali 72-74 e 72-73 del foglio II del Comune di Schio. Prosegue per la strada vicinale del Grumalto verso ovest-nord fino ad incontrare il limite del Comune censuario di Tretto. Segue l'andamento da ovest ad est del torrente Acquasaliente fino all'incontro della valle dell'Acquasaliente con la valle dell'Orco da dove ha origine il torrente Timonchio, in Comune di Santorso. Percorre, con andamento nord-sud, l'asso del torrente Timonchio fino al limite tra i fogli IX e XIII del Comune di Santorso. Segue il limite del foglio XIII fino ad incontrare la strada comunale dei Volti di Sotto; quindi per breve tratto, segue la Roggia di Thiene finché questa incontra la strada comunale vecchia di Piovene. Prosegue lungo quest'ultima, verso est, fino all'incontro con la strada comunale del Maglio. Continua per la strada comunale dei Pozzati fino all'incontro con la strada comunale della Calcaussa. Segue, con andamento nord-est detta strada fino ad incontrare nuovamente la strada comunale Vecchia di Piovene. Percorre quest'ultima, con andamento verso est, fino ad incontrare la strada comunale del Quaiolo. Prosegue lungo quest'ultima e per la strada comunale delle Caselle fino al bivio delle strade comunali di S. Vito e del Monte Castelletti.

Prosegue con andamento verso nord-est, lungo detta strada comunale del Monte Castelletti fino all'incontro del confine amministrativo dei Comuni di Santorso e Piovene Rocchette, quindi verso nord-ovest lungo il confine suddetto fino all'incontro dei fogli IV e VII del Comune di Piovene Rocchette. Il limite del comprensorio corrisponde a tutti gli effetti ai confini censuari dei sopraccitati fogli catastali. Quindi segue il limite fra i mappali del foglio IV n° 84-82-113-150-112-178-111-128-133-132-126-124-123-105-94-88-89; del foglio V n° 676-674-709-708-710-715; del foglio II n° 252-234-87-162-190-189-223 esclusi del perimetro del comprensorio ed i mappali del foglio IV n° 115-114-116-129-138-137-136-135-162-161-181-180-130; del foglio V n° 684-680-679-678-677-713-613-712-718-717-716; del foglio II n° 103-202-195-191-192-193-194-154 compresi nel perimetro del comprensorio, fino ad arrivare alla strada Val D'Astico per Arsiero. Percorre quest'ultima con direzione nord-sud fino ad incontrare la strada comunale della Vignola. Segue, con andamento sud-ovest nord-est, detta strada fino ad



incontrare il torrente Astico. Percorre l'asse del torrente Astico con andamento ovest-est fino alla confluenza della valle Chiavona nel torrente Astico.

- ad est:

- a partire dallo sbocco della Valle Chiavona nel torrente Astico in Comune di Calvene e procedendo verso sud, segue l'asse del torrente Astico fino alla confluenza nel Fiume Tesina e quindi l'asse del Fiume Tesina fino alla confluenza nel Fiume Bacchiglione;
- quest'ultimo fino poco a monte del Castello di S. Martino in Comune di Cervese S. Croce dove il confine attraversa la golena lungo il limite tra i fogli XI e IV della mappa del Comune stesso fino all'argine destro del Fiume seguendo poi l'argine medesimo fino all'incrocio con la strada provinciale n° 38 Selvazzano-Zovon in località "Capitello di S. Martino".

- a sud:

- lungo la strada provinciale n° 38 Selvazzano – Zovon dalla località "Capitello S. Martino" del Comune di Cervese S. Croce fino alla dividente i fogli VII e XIII della mappa del Comune di Rovolon a ml. 500 circa a sud ovest dell'abitato di Bastia; la dividente stessa, attraversando lo scolo Nina, per raggiungere, dall'altro lato dello scolo, la strada provinciale da Bastia per Lovolo. Da qui, la strada provinciale Bastia – Lovolo fino alla località Cà Bassa e la strada provinciale n. 10 Lovolo Albettono, per breve tratto, fino all'incrocio della strada interpodereale sita in confine tra i mappali n. 137, 149, 29, 8 a nord e i mappali n. 108, 78, 80, 112 a sud, del foglio IV sez. A del Comune di Albettono. La strada interpodereale stessa verso ovest e successivamente l'arginello posto in confine tra i fogli I e IV sez. A, del Comune di Albettono, fino ad incontrare l'altra strada interpodereale contraddistinta dal mappale n. 61, fogli I, sez. A dello stesso Comune. Quindi la strada interpodereale stessa verso nord per ml. 170 circa fino ad incontrare il confine amministrativo tra i Comuni di Albettono e di Barbarano Vicentino, quindi il confine medesimo fino al piede del colle seguendo poi il limite settentrionale dei rilievi collinari di "S. Giorgio" e del "Cogolo" fino allo scolo Busa. Lo scolo Busa, in confine tra i Comuni di Albettono e Barbarano Vicentino, fino al canale Bisatto, alla chiavica della Busa. Il canale Bisatto e successivamente la strada statale n. 247 "Riviera Berica", verso sud fino alla località "Ponte Botti". Da qui, verso ovest, lo scolo Liona fino all'incrocio con la linea ferroviaria Legnago-Grisignano di Zocco e quindi la linea ferroviaria stessa fino all'incrocio con la strada provinciale n. 4 "Contellena" (Sossano-Pojana Maggiore). Quest'ultima strada, per breve tratto verso nord corrispondentemente all'abitato di Sossano, fino all'incrocio con la strada provinciale n. 8 "Riviera Berica" (Ponte di Barbarano-Sossano-Orgiano), quindi la provinciale n. 8 verso ovest fino all'incrocio con la strada provinciale n° 14 "S. Feliciano" (Noventa

Vicentina-Lonigo) in località “Crosaron” di Orgiano. Detta strada provinciale fino all’incrocio della strada comunale per Spessa in località “Molino” di Orgiano e la strada comunale per Spessa fino alla località “Capitello di Ronego” ove, corrispondentemente alla dividente i mappali n. 27 e 28, foglio X sez. A, del Comune di Orgiano, si comincia a seguire il limite delle propaggini collinari situate a nord della strada stessa proseguendo fino alla strada del Monte Rosso in Comune di Alonte e seguendo poi per breve tratto la strada stessa, quindi il Rio Ronego dapprima in confine tra i Comuni di Alonte e Orgiano poi in confine tra i Comuni di Lonigo e Orgiano fino a Spessa. Da Spessa, lo scolo Ronego, in confine tra le Province di Vicenza e Verona, fino al ponte “Chiesolle”, quindi la strada provinciale n. 3 “Colognese” (Cologna Veneta-Pojana Maggiore) fino ad incontrare il confine tra i Comuni di Asigliano Veneto e Pojana Maggiore, confine che si segue dapprima lungo la strada comunale Campostrino e successivamente lungo lo scolo Refosso fino allo scolo Ronego. Quindi ancora lo scolo Ronego, in confine tra i Comuni di Cologna ed Asignano Veneto, fino a ml. 170 circa a monte del “ponte Chiesa”, quindi le strade comunali “Ronego”, Fornasette” e “Campanella” fino alla intersezione con lo scolo Colognese per seguire poi il confine tra i Comuni di Roveredo di Guà e Cologna Veneta fino al fiume Guà;

- sempre in destra del Guà, raggiunge il punto di intersezione fra il Guà e la ex sede ferroviaria “Legnago- Grisignano di Zocco” e successivamente la stessa ex strada ferrata fino alla sua intersezione con il fiume Fratta all’altezza di Carampelle. Segue quindi in destra il fiume Fratta fino alla confluenza dello scolo Fossetta arrivando poi al Fiume Adige. Segue l’argine sinistro del Fiume Adige, dall’impianto di derivazione dell’Adige in località Bisatto fino alla zona Pascolon di Verona.
- ad ovest:
  - con direttrice S – N. Segue l’argine sinistro dell’Adige, dalla zona Pascolon raggiunge il ponte Garibaldi, nel centro della città di Verona. Da ponte Garibaldi prosegue per Via d’Annunzio, Via Nievo, Via Castello S. Felice (esterno delle mura della zona S. Giorgio) fino all’intersezione con la strada delle Colombare in direzione nord verso le Are Villa Tedeschi e località Ronco; prosegue ancora con le strade di Costaion dei Piasentini, poi strada Negrar, Coati, case Vecchie e strada provinciale Negrar, Grezzana e la strada comunale delle Casette per ricollegarsi con la strada mulattiera all’altezza della casa Antolini.

mentre il perimetro di contribuenza è quello definito in base alle disposizioni dell’art. 35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

## **CAPO II**

### **ORGANI DEL CONSORZIO**

#### **SEZIONE I - ELENCO ORGANI**

##### **Art. 5 – Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'assemblea;
  - b) il consiglio di amministrazione;
  - c) il presidente;
  - d) il revisore dei conti.

#### **SEZIONE II – L'ASSEMBLEA**

##### **Art. 6 – Composizione**

1. L'assemblea è composta da:
  - a) venti membri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dai consorziati proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell'ente e tenuti a pagare il contributo consortile;
  - b) un rappresentante per ogni provincia ricadente, in tutto o in parte, nel comprensorio consortile;
  - c) un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale;
  - d) tre sindaci o assessori loro delegati in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del comprensorio.

Le norme disciplinanti l'elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella legge 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

##### **Art. 7 – Competenze**

1. L'assemblea determina l'indirizzo amministrativo del consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
2. Spetta all'assemblea:
  - a) eleggere tra i propri membri eletti dai consorziati, con separate votazioni, adottate a maggioranza dei presenti, quattro componenti del Consiglio di amministrazione e tra questi,

- il Presidente e il Vicepresidente;
- b) adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
  - c) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
  - d) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali;
  - e) approvare l'elenco annuale dei lavori unitamente al bilancio preventivo;
  - f) adottare un programma pluriennale di attività recante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, avente validità pari alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione;
  - g) adottare il regolamento per le elezioni;
  - h) adottare il piano generale di bonifica e di tutela del territorio;
  - i) convocare le elezioni per il rinnovo degli organi consortili;
  - j) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; adottare il piano di classifica e il piano di riparto dei contributi consortili per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento;
  - k) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
  - l) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;
  - m) deliberare, ad integrazione ed in via marginale all'attività ordinaria, l'erogazione di specifici servizi connaturati alle finalità istituzionali;
  - n) deliberare sugli argomenti di rilevante importanza ai fini di una migliore funzionalità dell'Ente, proposti dal Presidente che richiedano una più ampia condivisione di informazione dei componenti l'Assemblea, ad eccezione degli atti di gestione;
  - o) deliberare l'assunzione di mutui e, più in generale, delle operazioni finanziarie vincolanti il bilancio di previsione per oltre cinque anni;
  - p) deliberare sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché sulla costituzione di servitù;
  - q) deliberare il bilancio ambientale;
  - r) deliberare la costituzione di commissioni consultive, su materie di sua competenza;
  - s) deliberare la partecipazione ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per l'aumento dell'efficacia e dell'efficienza nel perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio di bonifica;
  - t) deliberare la presa d'atto, con decorrenza ex tunc, della decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e di cui all'art. 18 del presente Statuto;
  - u) provvedere su proposta della maggioranza dei componenti l'Assemblea alla revoca di uno

o più componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dai consorziati, in caso di comportamenti imputabili all'amministratore contrari ai doveri connessi alla carica o comunque di circostanze oggettive incidenti sul carattere fiduciario del relativo rapporto, e di provvedere alla elezione dei loro sostituti.

3. L'Assemblea, nell'esercizio delle competenze di cui sopra e nel rispetto del principio di separazione e generale competenza e responsabilità, non può assumere atti di gestione del Consorzio.

### **Art. 8 – Convocazione**

1. L'assemblea si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.
2. Le riunioni dell'assemblea hanno luogo nella sede del consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.
3. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata o mediante strumenti telematici aventi validità legale o posta elettronica certificata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione si intende regolarmente effettuata anche mediante consegna dell'avviso a mano, entro lo stesso termine di cui al precedente periodo.
4. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
5. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.
6. Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei consiglieri.
7. L'assemblea è altresì convocata, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del revisore dei conti.
8. L'assemblea si riunisce in prima seduta entro 50 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Presidente uscente. Decorso tale termine, provvede alla convocazione il consigliere che ha ottenuto maggior numero di voti.
9. Assume la presidenza provvisoria, sino alla nomina del Presidente, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
10. Nella prima riunione l'Assemblea procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente.

### **SEZIONE III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 9 – Composizione**

Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente, da due membri eletti ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. a), e da un rappresentante regionale, nominato dalla Giunta regionale, che rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 10 – Competenze**

1. Spetta al consiglio di amministrazione:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- c) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- d) predisporre lo statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
- e) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- f) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni, il programma triennale, i suoi aggiornamenti e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- g) definire il piano esecutivo di gestione e le sue variazioni;
- h) deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- i) deliberare sui ruoli di contribuzione, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 35 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e del bilancio preventivo, deliberati dall'assemblea;
- j) definire le unità organizzative da qualificare come centri di responsabilità, individuare i rispettivi responsabili e procedere agli aggiornamenti che le modificazioni della situazione organizzativa rendono periodicamente necessari;
- k) deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7, comma 2, lett. p);
- l) deliberare sui progetti e sulle perizie di variante;

- m) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
- n) deliberare sugli accordi di programma e sulle convezioni fra i Consorzi e le altre autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
- o) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
- p) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
- q) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- r) proclamare i risultati delle votazioni dell'assemblea e gli eletti;
- s) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dall'assemblea;
- t) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – semprechè non ritenga di sottoporle all'esame dell'assemblea – dandone notizia alla medesima nella adunanza immediatamente successiva.

### **Art. 11 – Provvedimenti di urgenza**

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell'assemblea, il consiglio di amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all'articolo 7, comma 2, lettera k).
2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica dell'assemblea nella sua riunione immediatamente successiva.

### **Art. 12 – Convocazione**

1. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno sei volte all'anno dal Presidente. Deve altresì essere convocato quando almeno tre componenti ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare o se ne ravvisi la necessità.
2. Le riunioni del consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro stabile idoneo allo scopo.
3. La convocazione del consiglio di amministrazione è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata o mediante strumenti telematici aventi validità legale o posta elettronica certificata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La

convocazione si intende regolarmente effettuata anche mediante consegna dell'avviso a mano, entro lo stesso termine di cui al precedente periodo.

4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti del consiglio di amministrazione almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

#### **SEZIONE IV – PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE**

##### **Art. 13 – Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del consorzio, con facoltà di delega al direttore o ad altro dirigente della funzione di cui alla lettera d) del comma 2.
2. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:
  - a) convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione;
  - b) sovrintende l'amministrazione consorziale;
  - c) resiste o promuove le azioni giudiziarie, su autorizzazione del Consiglio di amministrazione, rappresentando il Consorzio avanti l'Autorità giudiziaria in ogni stato e grado del giudizio;
  - d) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
  - e) stipula, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, gli accordi di programma con gli enti locali ricadenti nel comprensorio;
  - f) propone all'Assemblea tutti quegli argomenti di rilevante importanza ai fini di una migliore funzionalità dell'Ente, che non abbiano natura di atti di gestione;
  - g) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del consiglio di amministrazione, sulle materie di competenza del consiglio stesso escluse quelle indicate all'art. 10, comma 1 lett. t), e all'art. 11. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nell'adunanza immediatamente successiva.

##### **Art. 14 – Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.



## **SEZIONE V – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 15 - Accettazione cariche elettive**

1. L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal precedente art. 10, comma 1 lettera r).
2. Alla convalida della elezione dei consiglieri provvede l'assemblea nella prima seduta.
3. L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente del consiglio di amministrazione si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata seduta stante all'assemblea o comunicata al consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
4. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente del consiglio di amministrazione, l'assemblea procederà a nuova elezione.

### **Art. 16 – Durata cariche elettive**

1. I componenti degli organi del consorzio restano in carica cinque anni.
2. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.
3. Le elezioni dell'assemblea potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

### **Art. 17 – Scadenza cariche elettive**

1. I componenti dell'assemblea entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui all'art. 15.
3. Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

### **Art. 18 – Cessazione cariche elettive**

1. La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento

anticipato dell'Assemblea, per le seguenti cause:

- a) dimissioni;
- b) decadenza che viene pronunciata, con decorrenza ex tunc, dall'Assemblea quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità o di compatibilità con la carica, se non sanata;
- c) annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità o eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
- d) accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
- e) mancata partecipazione all'assemblea o al consiglio di amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- f) inottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 23.

### **Art. 19 – Dimissioni e decadenza dalle cariche**

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al consorzio.
2. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza è pronunciata con decorrenza ex tunc dall'assemblea, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

### **Art. 20 – Vacanza cariche elettive**

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito con deliberazione dell'assemblea - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
3. Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocata entro un mese l'assemblea per provvedere alla loro sostituzione.
4. Nel caso che il numero dei componenti assegnati all'assemblea scenda al di sotto della maggioranza, dovranno essere convocate le elezioni per il rinnovo degli Organi consortili secondo le disposizioni e procedure previste nel Capo II della legge regionale recante "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", nonché dallo specifico regolamento elettorale.

### **Art. 21 – Validità adunanze**

1. Le adunanze dell'assemblea, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
2. Le adunanze del consiglio di amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

### **Art. 22 – Segreteria organi consorziali**

1. Il direttore del consorzio assiste alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo.
2. La segreteria degli organi consorziali viene svolta dal direttore o da un altro dirigente dal medesimo delegato.
3. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.
4. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione altri funzionari del consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

### **Art. 23 – Astensioni**

1. Il consigliere o il componente del consiglio di amministrazione che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.
2. La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

### **Art. 24 – Votazioni**

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

### **Art. 25 – Verbali adunanze**

1. Per ogni adunanza viene redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.
2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

### **Art. 26 – Pubblicazione deliberazioni**

1. Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo del consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.
2. Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione a disposizione di chiunque vi abbia interesse, in conformità a quanto disposto nella legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché nello specifico regolamento consortile, che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi del consorzio.

### **Art. 27 - Copia deliberazioni**

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui allo specifico regolamento di cui all'articolo 26.

**SEZIONE VI – IL REVISORE DEI CONTI****Art. 28 - Costituzione, funzioni, durata**

1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è scelto fra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “Attuazione della direttiva 84/253/CEE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”.
2. Non possono essere nominati nella carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall’ufficio:
  - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
  - d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
  - e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  - f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
  - g) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;
  - h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
  - i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora.
3. Non possono inoltre essere nominati revisori dei conti i componenti dell’assemblea, i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
4. Il revisore dei conti rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.
5. Il revisore dei conti:
  - a) vigila sulla gestione del consorzio;
  - b) presenta all’assemblea una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
  - c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  - d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

6. Il revisore dei conti assiste alle adunanze dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
7. Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
8. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive degli organi collegiali a cui partecipa, decade dalla carica.
9. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, la Giunta regionale provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi dalla vacanza.
10. Il revisore dei conti è tenuto a redigere e sottoscrivere apposito verbale sulle attività svolte che deve essere trascritto in apposito registro.
11. Qualora il revisore dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 8.

### **CAPO III**

#### **AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 29 – Struttura operativa**

1. La struttura operativa del consorzio è definita dal piano di organizzazione variabile.
2. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal direttore.
3. Il direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull'andamento della gestione consortile al Presidente e all'amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del consiglio di amministrazione. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocimento al consorzio.

##### **Art. 30 – Gestione patrimoniale e finanziaria.**

1. La gestione del consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio.
2. L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo della Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
4. Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
5. Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

6. Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. Nel caso in cui dopo il termine del 30 novembre ed entro il 31 dicembre si verificano straordinarie esigenze di bilancio, il consiglio di amministrazione può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l'adozione di apposita deliberazione, da comunicare all'assemblea.

## **CAPO IV**

### **RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA**

#### **Art. 31 – Piano di riparto dei contributi consortili e piano di classifica degli immobili.**

1. Le spese di funzionamento del consorzio di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere in gestione e per l'adempimento di tutte le altre finalità istituzionali, sono ripartite a carico della proprietà consorziata ricadente nel perimetro di contribuenza, sulla base del piano di riparto dei contributi consortili e del piano di classifica degli immobili.
2. I predetti piani, adottati dall'assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

#### **Art. 32 – Ruoli di contribuenza**

1. I ruoli annuali, resi esecutivi saranno consegnati al concessionario del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.
2. Sull'iscrizione a ruolo i consorziati possono chiedere chiarimenti e rettifiche per errori materiali e per duplicazione di iscrizione.
3. Dette richieste andranno presentate direttamente al consorzio.

#### **Art. 33 – Riscossione dei contributi**

1. La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata, di norma, per mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.
2. Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

### **Art. 34 – Servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario secondo le modalità previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

## **CAPO V**

### **INDIRIZZO CONTROLLO DI GESTIONE**

#### **Art. 35 – Funzioni e responsabilità**

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
2. Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 13.
4. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

#### **Art. 36 – Dirigenza**

1. Lo statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del consorzio.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti che la legge o lo statuto non riservano espressamente agli organi dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, tra i quali in particolare:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b) le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  - c) la stipulazione dei contratti;
  - d) gli atti di gestione finanziaria, fatte salve diverse competenze fissate nel regolamento consortile di cui all'art. 30, comma 1;
  - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
  - f) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio



presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;

- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente del consorzio.

3. Sono riservati alla competenza esclusiva del direttore, fatta salva delega scritta ad altro funzionario, i compiti di cui al comma 2 lettere a), c) ed f).
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del consorzio, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

## INDICE

### **CAPO I - NATURA GIURIDICA - SEDE – FINALITA’- COMPENSORIO – PERIMETRO**

- Art. 1 - Natura giuridica – Sede
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Compensorio
- Art. 4 – Perimetro del compensorio e perimetro di contribuenza

### **CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO**

#### SEZIONE I – ELENCO ORGANI

- Art. 5 – Organi del Consorzio

#### SEZIONE II – L’ASSEMBLEA

- Art. 6 – Composizione
- Art. 7 – Competenze
- Art. 8 – Convocazione

#### SEZIONE III – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 9 – Composizione
- Art. 10 – Competenze
- Art. 11 - Provvedimenti di urgenza
- Art. 12 – Convocazione

#### SEZIONE IV – PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

- Art. 13 – Presidente
- Art. 14 – Vicepresidente

#### SEZIONE V – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 15 - Accettazione cariche elettive
- Art. 16 - Durata cariche elettive
- Art. 17 - Scadenza cariche elettive
- Art. 18 - Cessazione cariche elettive
- Art. 19 - Dimissioni e decadenza dalle cariche
- Art. 20 - Vacanza cariche elettive
- Art. 21 - Validità adunanze
- Art. 22 - Segreteria organi consorziali
- Art. 23 - Astensioni
- Art. 24 - Votazioni
- Art. 25 - Verbali adunanze
- Art. 26 - Pubblicazione deliberazioni
- Art. 27 - Copia deliberazioni

SEZIONE VI – IL REVISORE DEI CONTI

Art. 28 - Costituzione, funzioni, durata

**CAPO III - AMMINISTRAZIONE**

Art. 29 - Struttura operativa

Art. 30 - Gestione patrimoniale e finanziaria

**CAPO IV - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA**

Art. 31 - Piano di riparto dei contributi consortili e piano di classifica degli immobili

Art. 32 - Ruoli di contribuenza

Art. 33 - Riscossione dei contributi

Art. 34 - Servizio di Tesoreria

**CAPO V - INDIRIZZO CONTROLLO DI GESTIONE**

Art. 35 - Funzioni e Responsabilità

Art. 36 – Dirigenza